



I.C. "GIOVANNI VERGA"

VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014

COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843

MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)
Prot. 0009730 del 09/12/2021
C-41A (Uscita)

Canicatti, 9.12.2021

Al personale Docente
Al personale A.T.A.
All'albo web

CIRCOLARE N. 77

Oggetto: Disposizioni relative all'applicazione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola.

Si comunica a tutto il personale docente e non docente che, giusta nota del MI del 7.12.2021, n. 1889, contenente suggerimenti operativi in applicazione del D.L. n. 172/2021, le disposizioni che dovranno essere applicate al personale della scuola relativamente all'obbligo vaccinale sono le seguenti:

- 1) **OBBLIGO VACCINALE**, a decorrere dal 15 dicembre 2021, per il *"personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"*. L'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).
In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, **il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione)**. La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
- 2) **I DESTINATARI DELL'OBBLIGO VACCINALE dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
- 3) **PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA**, allo stato, nessuna modifica rispetto a quella finora vigente.
- 4) **SOGGETTI ESENTATI DALL'OBBLIGO VACCINALE** - La vaccinazione può essere omessa o differita *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle*

circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

In caso di esenzione certificata, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). Eventuali certificazioni di esenzioni già emesse sono prorogate sino al 31 dicembre 2021.

- 5) **LE PROCEDURE DI CONTROLLO** - Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, **il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Si rappresenta che i soggetti non ancora vaccinati hanno priorità nella prenotazione della vaccinazione.

- 6) **LA SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO** La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato.

All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Gli eventuali sostituti del personale assente devono essere in regola con gli obblighi vaccinali, in assenza di tale adempimento non pare possibile costituire il rapporto di lavoro.

- 7) **LE SANZIONI AMMINISTRATIVE** L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza

dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'allegata nota del MI del 7.12.2021, n. 1889, e al Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.



Il Dirigente Scolastico
Per la Dirigente Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello
La docente vicaria Prof.ssa Maria Modesta Musso

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Maria Modesta Musso", written over the typed name of the vicar teacher.